



TEATRO DEL GIGLIO

Teatro di Tradizione

L' AMMINISTRATORE UNICO
DELL'AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO A.T.G.

DELIBERAZIONE N° 189/18

DEL 11 OTTOBRE 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CAFFETTERIA ALL'INTERNO DEL TEATRO DEL GIGLIO DAL 19 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 –

L'anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno 11 del mese di OTTOBRE, presso la sede legale, è presente l'Amministratore Unico dell'Azienda Teatro del Giglio; unitamente al Dott. MANRICO FERRUCCI – Direttore Generale dell'Azienda; assistito dal Segretario verbalizzante Rag. Mariarita Favilla; per assumere le determinazioni in oggetto indicate:

Vista la necessità di ottemperare ai principi generali di cui alla Costituzione Italiana, alla legge 241/1990 e al Trattato UE che impongono di tutelare imparzialità e concorrenza per l'individuazione di un soggetto privato cui affidare lo svolgimento di servizi pubblici nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio;

Considerato opportuno, alla luce di quanto sopradetto, che il Teatro del Giglio proceda ad esperire una procedura di evidenza pubblica per la scelta del nuovo soggetto cui affidare il servizio di caffetteria all'interno del Teatro del Giglio;

Visto che con delibera dell'Amministratore Unico n° 188/18 adottata in data odierna, è stata approvata la volontà di procedere con una Manifestazione di interesse per la gestione della caffetteria all'interno del Teatro del Giglio al fine di affidare il servizio per oltre un anno;

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'espletamento di detta procedura di evidenza pubblica che non consentiranno la conclusione entro il giorno di inizio della Stagione Teatrale programmato per il 19.10.2018;

Ritenuto, detto quanto sopra, di dover provvedere all'attivazione del Servizio di caffetteria all'interno del Teatro del Giglio nell'imminenza dell'inizio della *Stagione Teatrale 2018/2019* previsto per il giorno 19.10.2018 con la rappresentazione dell'opera lirica *Suor Angelica, Gianni Schicchi* di G. Puccini tramite affidamento diretto;

Tenuto conto che la *Pasticceria Stella* di Lucca è l'unico soggetto che si è mostrato interessato a gestire il servizio alle condizioni già in essere e per il tempo strettamente necessario all'espletamento della prossima procedura di gara;

Considerato altresì che il contratto di concessione di servizio della durata di mesi 3 ha un valore complessivo presuntivo di circa €. 3.000,00 ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. e che quindi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. cit. e delle Linee Guida Anac

Azienda Teatro del Giglio - A.T.G. Piazza del Giglio, 13/15 - 55100 Lucca

Centralino: tel 0583 46531 - fax 0583 490317 – Biglietteria: 0583 465320

Azienda Speciale iscritta nel Registro Imprese CCIAA di Lucca n. 162364 - Cod. Fisc. e Part. Iva 01670770468

www.teatrodelgiglio.it

Direzione Amministrativa e Segreteria Organi: m.favilla@teatrodelgiglio.it p.lembi@teatrodelgiglio.it

n. 4, è possibile procedere con un affidamento diretto previo sondaggio degli operatori potenzialmente interessati, tenuto conto delle caratteristiche particolari del servizio;

Atteso che il suddetto operatore presenta i requisiti di capacità professionale e di gestione necessari ed ha già reso un buon servizio nelle precedenti Stagioni e che sussistono in capo allo stesso i requisiti generali ex art. 80, D.Lgs. n. 50/16, come da autodichiarazione allegata e riscontro di verifica degli uffici;

Accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C., documento conservato in atti al fascicolo d'ufficio;

Visto quanto sopradetto;

Su proposta del Direttore Generale;

DELIBERA

di affidare, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, la gestione del Servizio di caffetteria, da svolgersi all'interno del Teatro del Giglio, alla *Pasticceria Stella di Alessia e Stefano Buralli snc* di Lucca per il periodo **dal 19.10.2018 al 31.12.2018** con le modalità e alle condizioni previste nella convenzione, composta di n° 18 articoli, sottoriportata che sarà sottoscritta da entrambe le parti:

CONVENZIONE

per l'affidamento del servizio caffetteria all'interno del Teatro del Giglio

TRA

L'Azienda Teatro del Giglio (di seguito ATG), in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Manrico Ferrucci, con sede Legale ed Operativa in Lucca 55100, Piazza del Giglio n°13/15, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01670770468, in qualità di Committente,

E

l'impresa affidataria avente ragione sociale Pasticceria Bar Stella di Alessia e Stefano Buralli Snc (di seguito Affidatario), in persona del Legale Rappresentante Sig. Stefano Buralli, con sede in Lucca, Via Vecchia Pisana trav. II, n. 50 – Lucca - e partita I.V.A. 02071850461,

PREMESSO

che

A. l'Affidatario svolge la propria attività con l'impiego di organizzazione e competenze di sua proprietà, salvo quanto di seguito specificato;

B. l'Affidatario, alla firma del presente contratto, ha prodotto la documentazione di cui:

- all'art. 26 e art. 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito D. L.vo 81/08 s.m.i.);

- iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 80 del D.Lgs n° 50 del 187472016 e s.m.i.;

- Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

Quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

ATG affida alla Pasticceria Bar Stella di Alessia e Stefano Buralli Snc la gestione del Servizio caffetteria all'interno del Teatro del Giglio, denominato Caffè del Teatro con relativi arredi e attrezzature, concessi in comodato d'uso gratuito senza corresponsione di alcun canone.

Il servizio consiste nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la quale l'Affidatario dichiara di possedere apposito titolo abilitativo.

Tale servizio non potrà essere svolto quotidianamente come pubblico esercizio.



Per l'esecuzione dell'attività, la cui durata sarà riferita al periodo dal 19.10.2018 al 31.12.2018, l'Affidatario provvederà ad organizzare il proprio personale in modo da espletare le attività con la migliore diligenza e garanzia possibili.

Art. 2

L'Affidatario dichiara di possedere un adeguato grado di specializzazione relativamente all'attività stessa e che sarà provvisto di attrezzature ed indumenti antinfortunistici in regola con le vigenti normative di legge in relazione alla tipologia specifica dell'attività, conformemente a quanto previsto nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi consegnato all'ATG.

Art. 3

Resta inteso che eventuali danni arrecati dall'Affidatario o da suoi eventuali collaboratori, nell'esecuzione dei propri servizi, alle persone, alle materie prime, ai prodotti finiti, ai mezzi di trasporto o a qualsiasi altro bene di proprietà della ATG o di terzi, verranno addebitati allo stesso.

L'Affidatario al riguardo, dichiara di essere coperto da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato e che tale polizza rispetta la prescrizione del valore minimo di euro 3.000,00.

Nella polizza sono altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La polizza ha durata pari a quella del contratto e prevede, da parte della Compagnia di Assicurazione, l'espressa rinuncia ad ogni azione di rivalsa.

Copia di detta polizza, viene consegnata a ATG al momento della sottoscrizione del contratto e ATG in qualità di Committente contestualmente dichiara l'adeguatezza della stessa anche riguardo alla serietà ed affidabilità dell'Affidatario.

Art. 4

Per l'esecuzione delle operazioni di cui al punto -1- l'Affidatario si avvarrà, a suo rischio e in completa autonomia gestionale ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione da parte di ATG, della propria organizzazione imprenditoriale nonché, in particolare, di mezzi e di personale alle proprie dipendenze (presenza minima nel tempo di apertura della caffetteria di almeno due operatori di comprovata idoneità) i cui nominativi dovranno essere preventivamente inoltrati alla Direzione del Teatro così come ogni relativa eventuale variazione dovesse rendersi necessaria.

L'ATG si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli incaricati che non dovessero per qualche ragione risultare idonei.

Il personale comunque utilizzato dovrà essere in regola con le disposizioni riguardanti l'assunzione, la previdenza, le assicurazioni sociali previste dalla legge.

Tutte le attività dovranno essere prestate in conformità agli obblighi di legge, anche relativamente alla tutela dei diritti economici e non economici dei lavoratori ed alla tutela della sicurezza anche degli utenti e del personale a qualunque titolo operante presso il Teatro.

L'eventuale elenco delle macchine e delle attrezzature di proprietà dell'ATG di cui l'Affidatario ha la disponibilità è evidenziato sul Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito "DUVRI") elaborato da ambo le parti ed allegato al presente contratto.

L'Affidatario curerà che tutte le attrezzature siano efficienti, conformi alle prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea.

Art. 5

I consumi di energia elettrica, di riscaldamento ed acqua sono a carico dell'ATG.



Art. 6

Il servizio andrà svolto per ogni tipo di rappresentazione ed evento organizzato dall'ATG, anche al di fuori della programmazione stagionale, come da calendario che sarà consegnato all'Affidatario in tempi necessari all'organizzazione del servizio e comunque – di regola – una settimana prima della data dello spettacolo/manifestazione, salvo esonero su autorizzazione della Direzione del Teatro.

Per quanto non inserito nel calendario ufficiale del Teatro del Giglio, la comunicazione per le vie brevi all'Affidatario dovrà avvenire almeno una settimana prima della rappresentazione fuori programma.

In casi sporadici e straordinari sarà richiesto l'espletamento del servizio fino a 24 ore prima.

Art. 7

Per gli spettacoli programmati presso la Sala del Teatro del Giglio (esclusi gli spettacoli per ragazzi) l'apertura della caffetteria al pubblico dovrà avvenire 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

La chiusura della caffetteria dovrà avvenire dopo la fine dell'ultimo intervallo.

Qualora lo spettacolo non preveda intervallo, la caffetteria dovrà cessare la somministrazione con l'inizio dello spettacolo.

Art. 8

La manutenzione ordinaria e la relativa pulizia di tutti i locali per i quali sarà prestato il servizio caffetteria, compreso l'arredo, è a carico dell'Affidatario.

Art. 9

I prezzi delle consumazioni che verranno praticati nel bar dovranno essere prezzi correnti di mercato e dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Direzione del Teatro.

La Caffetteria effettuerà servizio anche per il personale interno e/o comunque impegnato nell'attività del Teatro.

Su richiesta dell'ATG la Caffetteria ha l'onere di fornire un servizio di foresteria anche in altri orari e alle Compagnie ospitate, direttamente nei camerini oltrechè a realizzare altre iniziative in occasione delle prime degli spettacoli.

Il gestore accetterà i buoni pasto aziendali dei dipendenti dell'A.T.G.

L'Affidatario, nell'ambito della propria organizzazione aziendale, effettuerà comunque uno sconto del 15% sui prodotti offerti ai suddetti dipendenti.

Le operazioni di rifornimento dovranno essere effettuate nei tempi e modalità da concordarsi con il custode del Teatro.

Art. 10

I costi della sicurezza imputabili all'appalto (riunioni di coordinamento e formazione dipendenti), limitati alla gestione dei rischi interferenziali, sono pari a € 300,00.

Art. 11

ATG si impegna a non interferire nell'organizzazione del lavoro, autonomamente disposta dall'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni pattuite, ferma restando la sua facoltà di controllare il puntuale adempimento delle obbligazioni dedotte dal presente contratto.

Art. 12

L'Affidatario si impegna ad osservare le misure di prevenzione e protezione previste nel proprio documento di Valutazione dei Rischi, le Norme Generali di Sicurezza allegate al presente contratto, e le norme igienico/sanitarie vigenti come da piano di autocontrollo HACCP, che l'Affidatario medesimo dichiara di conoscere ed impegnarsi a far rispettare.

Le bevande ed i generi alimentari somministrati dovranno avere caratteristiche di altissimo grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare.



Per tutti i prodotti somministrati dovranno essere chiaramente indicati ed esposti ingredienti e prezzi.

I lavoratori dell'Affidatario dovranno indossare esclusivamente abiti da lavoro idonei, approvati dalla Direzione del Teatro, ed esibiranno il cartellino d'identificazione con sopra riportati nome, cognome, nome della ditta e fototessera.

Gli operatori sono tenuti alla massima riservatezza in merito alle informazioni di cui potranno venire a conoscenza durante lo svolgimento del proprio servizio.

Non è consentita la divulgazione e la comunicazione dei dati all'esterno in ottemperanza al Nuovo codice Privacy.

L'Affidatario ed i suoi addetti non dovranno allontanarsi dalle aree di lavoro assegnate.

L'Affidatario dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutte le condizioni atte ad evitare infortuni, con riguardo ai rischi specifici, ai sensi della normativa antinfortunistica e di sicurezza del lavoro vigente, ed a tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento da parte di ATG, la quale resterà pertanto indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dell'attività appaltata.

Art. 13

L'Affidatario dà altresì atto:

- a) di avere preso visione dei luoghi in cui deve essere svolta l'attività, comprese le aree connesse, e di avere completa ed esatta conoscenza delle relative condizioni ambientali;*
- b) di aver preso atto della planimetria di zona della ATG riportante, tra le altre informazioni, il percorso da seguire per raggiungere dall'accesso il posto di lavoro e viceversa, nonché le vie di uscita, le uscite di sicurezza ed il punto di raccolta in caso di esodo;*
- c) di impegnarsi a rispettare le disposizioni interne di carattere generale di ATG, al fine di non pregiudicare l'attività e l'incolumità dei suoi e degli altri operatori;*
- b) di essere, pertanto, pienamente consapevole dei rischi specifici connessi con l'esercizio della propria attività nel contesto operativo di cui trattasi.*

Art. 14

In ogni caso non è consentita alcuna forma di subappalto.

Art. 15

Qualunque variazione ai documenti e/o dati di cui al presente contratto è fatto obbligo all'Affidatario di comunicarlo immediatamente ad A.T.G. per iscritto.

Art. 16

Il contratto si intenderà definitivamente risolto, senza obbligo di disdetta, alla sua naturale scadenza.

Art. 17

A prescindere dalla sua durata, è facoltà dell'ATG di risolvere il contratto senza il termine di preavviso:

- a) quando l'Affidatario si renda colpevole di frode e negligenza grave;*
- b) quando per negligenza dell'Affidatario o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;*
- c) in caso cessione del contratto e subconcessione non espressamente autorizzata dal Teatro;*
- d) quando non siano rispettate le misure di prevenzione e protezione indicato nel proprio documento di Valutazione dei Rischi o le Norme Generali di Sicurezza inviate da ATG;*
- e) quando l'Affidatario, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione dell'attività;*



f) quanto sia accertato il mancato rispetto da parte dell'Affidatario degli obblighi inerenti alla regolarità contributiva.

Nei sopradetti casi, dopo la diffida delle inadempienze contrattuali, formulata con apposita nota separata, qualora il gestore non provveda, entro e non oltre il termine di 7 gg. consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire, a sanare le medesime, ATG provvederà alla risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Affidatario sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Teatro dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

Art. 18

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Lucca.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Rag. Mariarita Favilla



L'AMMINISTRATORE UNICO
Am. Giovanni Del Carlo

